

Codice A1814B

D.D. 18 giugno 2020, n. 1576

**Autorizzazione idraulica n° 1706 per interventi di difesa e ripristino spondale in adiacenza al ponte dell'Autostrada A21 Torino-Piacenza sul torrente Trivera, in Comune di Villafranca d'Asti (AT). Richiedente: SATAP S.p.A.**



**ATTO DD 1576/A1814B/2020**

**DEL 18/06/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** Autorizzazione idraulica n° 1706 per interventi di difesa e ripristino spondale in adiacenza al ponte dell'Autostrada A21 Torino-Piacenza sul torrente Trivera, in Comune di Villafranca d'Asti (AT). Richiedente: SATAP S.p.A.

Con nota n° A21-2486U del 16/04/2020, inviata via PEC il 17/04/2020 (ns. prot. n° 19248/A1814B del 17/04/2020), la SATAP S.p.A. (Autostrade A4 Torino-Milano ed A21 Torino-Piacenza) con sede in via Bonzanigo n° 22, 10144 Torino (TO), Codice Fiscale e Partita IVA TO 00486040017, ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica per interventi di difesa e ripristino spondale in adiacenza al ponte dell'Autostrada A21 Torino-Piacenza sul torrente Trivera, in Comune di Villafranca d'Asti (AT).

Esaminata la documentazione presentata, il Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti ha ritenuto opportuno, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica richiesta, che venissero presentate alcune integrazioni, domandate alla SATAP S.p.A. con nota n° 23987 del 14/05/2020. Con missiva inviata via PEC il 21/05/2020, la SATAP S.p.A. presentava una Nota Tecnica in risposta alle integrazioni richieste.

Il progetto esecutivo presentato è un completamento di un altro intervento, in gran parte già realizzato nel torrente Trivera, oggetto di nostra precedente autorizzazione idraulica n° 1654, approvata con Determinazione Dirigenziale n° 2819 dell'11/09/2018. Oltre allo scalzamento delle fondazioni del manufatto d'attraversamento (lato sinistro) per il quale era prevista, nella precedente autorizzazione idraulica la realizzazione di una soglia, poi non realizzata, le ulteriori criticità emerse, in corrispondenza dell'attraversamento della A21 sono, in sintesi, una riduzione della sua sezione idraulica causa accumuli di materiale per erosione e trasporto, un riscontro di brusca variazione di sezione tra l'alveo a monte ed il manufatto di attraversamento, la presenza di alcuni cedimenti differenziali delle esistenti gabbionate presenti in sponda sinistra ed a monte del manufatto. Sulla base delle criticità riscontrate si è stilato il progetto esecutivo, oggetto della presente autorizzazione idraulica, che prevede la realizzazione una sistemazione dell'alveo per una lunghezza complessiva di circa 140,00 m, come si evince dagli elaborati tecnici allegati all'istanza. Di questi i primi 75,00 m, si realizzeranno a cavallo dell'attraversamento stradale, con rivestimento

del fondo in massi di cava cementati (spessore 1,00 m) mentre, per la restante parte del tratto sistemato (di lunghezza pari a 65,00 m) verranno utilizzati massi sciolti. Gli ultimi 10,00 m di sistemazione spondale saranno di transizione tra il tratto in ripristino, di larghezza minima del fondo alveo di 10,00 m, ed il tratto esistente a valle la cui larghezza è pari a circa 7,00 m. Le sponde verranno quindi protette con difese spondali (scogliere) realizzate solo in parte in massi cementati con scarpa 1:1, per tutta la lunghezza della sistemazione. Infine, per dare continuità alla sistemazione, la protezione spondale in massi di cava viene eseguita (sia pure con altezza ridotta) anche in corrispondenza delle spalle del ponte (cioè sotto l'impalcato), dell'autostrada A21.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato torrente Triversa, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938), al n° 59, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'opera in oggetto, ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali (progetto esecutivo) a firma dell'ing. Valter Peisino dello studio IG Ingegneria Geotecnica s.r.l. con sede in corso Montevicchio n° 50 – 10129 Torino (TO) ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'avviso di deposito degli elaborati progettuali è rimasto pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Villafranca d'Asti (AT) per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 12/02/2020 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti (Ufficio di Asti) al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato torrente Triversa, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) al n° 39, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, Testo Unico sulle opere idrauliche.

A seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del T. Triversa.

Considerato che le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di difesa/protezione del manufatto e delle sponde da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il Decreto Legislativo n° 112/1998
- vista la Legge Regionale n° 44/2000;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004;
- visto il relativo Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004, modificato dal R.R. n° 2/R del 04/04/2011;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009;
- visto il Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal Reg. n°

2/R del 21/02/2013 e dal R/R. n° 4/R del 06/07/2015;

- vista la Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013 art. 18 e Allegato A e s. m e i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;

*determina*

di autorizzare ai soli fini idraulici la SATAP S.p.A. (Autostrade A4 Torino-Milano ed A21 Torino-Piacenza) con sede in via Bonzanigo n° 22, 10144 Torino (TO), Codice Fiscale e Partita IVA TO 00486040017, ad eseguire gli interventi di difesa e ripristino spondale in adiacenza al ponte dell'Autostrada A21 Torino-Piacenza sul torrente Triversa, in Comune di Villafranca d'Asti (AT), nella posizione e secondo le caratteristiche evidenziate negli elaborati progettuali che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- i lavori dovranno essere eseguiti nell'area appartenente al Demanio Idrico, individuata sugli elaborati progettuali, nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- la berma di fondazione della scogliera, adeguatamente dimensionata, dovrà essere impostata ad una quota tale da evitare fenomeni di scalzamento e l'estradosso della stessa dovrà essere in ogni punto, al di sotto della quota più depressa del fondo alveo nelle sezioni prossime o in corrispondenza dell'intervento;
- la scogliera dovrà essere realizzata in massi ciclopici di cava, di adeguata pezzatura e con caratteristiche e peso specifico tali da garantire l'efficienza delle opere, le parti iniziali e terminali della stessa dovranno essere idoneamente risvoltate e immorsate all'interno della sponda e il paramento esterno dovrà essere opportunamente raccordato, senza soluzione di continuità, con il profilo spondale esistente, in modo da non costituire restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
- non dovranno essere creati restringimenti dell'attuale sezione idraulica o modificata la quota dell'attuale piano campagna;
- i tratti di alveo in corrispondenza ed in prossimità dell'opera longitudinale dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione, in particolare il soggetto autorizzato, dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità delle opere, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, se ritenuto idoneo in base alle vigenti normative in materia, potrà essere utilizzato per imbottimento della sponda a tergo delle opere di difesa oppure per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli/detriti dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e conferito alle discariche autorizzate;
- è consentito il taglio della vegetazione, ai sensi della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i. esclusivamente nell'area interessata dall'intervento;
- le sponde, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere

previsti degli azzeramenti, a monte e a valle, delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;

- il personale tecnico della SATAP, dovrà provvedere al coordinamento, al controllo e alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione e delle vigenti leggi in materia;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s. m e i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per il ripristino dello stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde nei tratti non interessati dall'intervento, depositare o scaricare in alveo, in prossimità dello stesso e nelle aree di possibile esondazione, materiale legnoso o di risulta di qualsiasi natura modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate;
- la Ditta richiedente dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nell'area oggetto d'intervento, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli del corso d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. L'area dovrà essere sgomberata da personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso al cantiere dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura della Ditta richiedente. Resta in ogni caso a carico del Richiedente ogni responsabilità del controllo del traffico veicolare e pedonale e delle operazioni lavorative nel cantiere, del relativo monitoraggio del corso d'acqua, durante le fasi di realizzazione dei lavori;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio idrico ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali, pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- l'autorizzazione si intende altresì accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in conseguenza dei lavori eseguiti o in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto proprietario di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta, mediante quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 e s. m. e i., con nota prot. n. 9857 del 04/06/2020, pervenuta al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti in data 08/06/2020 e registrata al prot. n. 27747;
- il soggetto autorizzato dovrà comunicare, al Settore Tecnico Regionale Alessandria ed Asti – Ufficio di Asti, la data di inizio dei lavori e la relativa conclusione al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori; ad avvenuta ultimazione il soggetto autorizzato dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- La presente autorizzazione ha **validità di mesi 12** (dodici) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse aver luogo nei termini previsti.

Il presente provvedimento costituisce, in virtù dell'art. 23 del Regolamento Regionale n° 14/R/2004 e s.m.e i., anche autorizzazione all'occupazione temporanea del sedime demaniale interessato dall'esecuzione dei lavori.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione/parere necessari secondo le vigenti disposizioni di legge.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

I funzionari estensori  
Giuseppe RICCA  
Luca ALCIATI  
Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)  
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli